

L'INTERVENTO DELL'ANCC

Firenze, 27 agosto 2011

Al Sindaco del Comune di Grado

Ci è pervenuto il messaggio qui trascritto e siamo rimasti allibiti perché nel suo comune si investono migliaia di euro per pubblicizzare Grado con un'autocaravan, alla ricerca di nuovi turisti, e lei allontana i turisti che arrivano in autocaravan con ordinanze in violazione di legge. Il riferimento è alle ordinanze n. 26/64-06 del 21 aprile 2006, n. 26/184-06 del 16 ottobre 2006 e seguenti.

Non solo, ma non revocandole, crea oneri indebiti alla Prefettura di Gorizia nonostante che la stessa proceda ad archiviare le contravvenzioni alle autocaravan elevate dalla Polizia Municipale di Grado. Archiviazioni che sono iniziate nel 2008 fino a questo mese: archiviazione del 14 luglio 2008 – classifica 2008/339, del 14 aprile 2011 - classifica 2011/232 e del 4 agosto 2011 – classifica 917/11.

Non solo, ma non revocandole crea oneri indebiti ai suoi cittadini, ai turisti che arrivano in autocaravan e ai Giudici di Pace volutamente ignorando che il Giudice di Pace di Monfalcone, In data 24 ottobre 2007, con sentenza 367/07 – 494/c/06 – 2006/07, accolse il ricorso contro una contravvenzione elevata dalla Polizia municipale del Comune di Grado a un'autocaravan ben motivando la decisione che recitava: *Va opportunamente premesso che il ricorrente non contesta la successione dei fatti: il giorno 18 giugno 2006 "era andato a Grado a passare una giornata di vacanza estiva con la sua famiglia che trascorreva un periodo di ferie in un appartamento situato in Viale Italia" ed effettivamente parcheggiava in detta via l'autocaravan di sua proprietà. Contesta invece il contenuto dell'ordinanza sindacale (pagg. 33 e 34 fascicolo ufficio) con la quale il Sindaco di Grado, "ravvisata la necessità di recuperare nel centro cittadino ulteriori posti macchina da destinarsi alla sosta delle autovetture, occupati durante la stagione estiva, anche per diversi giorni, da autocaravan e caravan. ... ordina nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno l'istituzione del divieto di sosta a carattere permanente per auto-caravan nell'ambito del centro cittadino compreso entro il perimetro" delle vie ivi indicate e, quindi, anche lungo Viale Italia.*

Sul punto, l'opposizione del ricorrente è fondata e merita accoglimento.

L'art. 185 C.d.S. ("Circolazione e sosta delle autocaravan") afferma due importanti e fondamentali principi: 1) le autocaravan "agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli" (comma 1); 2) "la sosta 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina pre-

vista per gli altri veicoli" (comma 1); 2) "la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio" se non vengono utilizzate ed attrezzate a tale fine (comma 2).

È pur vero che un Comune, per particolari esigenze della circolazione o per le caratteristiche strutturali delle strade o per altri motivi, può disporre obblighi, divieti o limitazioni, ma, in conformità a quanto chiarito con la citata risoluzione del Min. dei Trasporti (pagg. 35/40 fasc. uff.), appare illegittimo un diverso trattamento delle auto-caravan, non utilizzate ed attrezzate per campeggiare rispetto agli altri autoveicoli.

Nel caso in esame, il Comune di Grado, con la citata ordinanza, vieta la sosta in gran parte del centro cittadino alle autocaravan come quella del ricorrente, utilizzata come una normale autovettura e non per campeggiare, consentendolo invece alle autovetture; ciò contrasta con quanto disposto dal già citato art. 185 C.d.S. che parifica "agli effetti dei divieti" entrambi i suddetti tipi di autoveicoli.

Tutto ciò premesso, il Giudice ritiene di dover disattendere l'ordinanza del Sindaco di Grado n. 26/64-06 per il palese contrasto con l'art. 185 C.d.S. e con la direttiva prot. 0031543 di data 2.4.2007 del Ministero dei Trasporti; conseguentemente va accolta su questo punto l'opposizione del ricorrente.

Non solo ma lei ha volutamente ignorato:

- la direttiva prot. 0031543 del 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti,
- la direttiva prot. 0000277 del 14 gennaio 2008, del Ministero dell'Interno,
- la nota prot. 0050502 del 16 giugno 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente la corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali,
- la nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade.

Per contribuire a far arrivare turisti a Grado senza che il territorio esaurisca le proprie risorse in onerosi viaggi che poi si tramuterebbero in un boomerang, in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, le invio la presente confidando in un suo ravvedimento con relativata revoca delle ordinanze anticamper.

Cordiali saluti e a leggervi,

Isabella Cocolo, la Presidente